REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA – Sezione Penale

N. 001046/2024 R.G.
N. 000005/2024 R.G.N.R.

Vistata dal P.G. il_____

SENTENZA NR. 893 /2026

inviato estratto alla procura per esecuzione

EMESSA il 10/07/2026

SCHEDA

RECUPERO CREDITI_____

DATA IRREVOCABILITA'

in composizione monocratica nella persona della *Dott.ssa Laura Rigon* alla pubblica udienza del 10/07/2026 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguent

SENTENZA

(art. 544 3° comma C.P.P.)

nel procedimento a carico di:

nata il a residente a in via

libera -già presente

con difensore di fiducia avv. EVA VIGATO del Foro di PADOVA

imputata

Per il delitto di cui p. e p. dell'art. 640 c.p., perché, tramite annunci sul sito facebook e tramite messaggi inviati tramite l'utenza telefonica nr. 3481190446, con artifici e raggiri, consistiti nel dichiarare di avere la disponibilità di una automobile Range Rover EVO di colore rosso tg. FH800DS e di porla in vendita al prezzo di euro 15.700, induceva in errore
(interessato all'acquisto della merce), al quale domandava di eseguire il pagamento di un acconto sul prezzo pari ad euro 4.000 mediante bonifico sull'IBAN nr. IT79W0200811803000106614486 relativo al conto corrente intestato a a, si faceva corrispondere la somma concordata a titolo di acconto con l'acquirente procurandosi un ingiusto profitto, pari all'importo ricevuto, con danno di pari ammontare per la persona offesa che non riceveva alcunché.

In Torri di Quartesolo il 29.12.2022

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il PM chiede l'assoluzione quanto meno perché il fatto non costituisce reato o per carenza di sufficienti elementi probatori.

Il difensore dell'imputato chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di giudizio immediato del 6/6/2024, Stocchero Jessica veniva tratta a giudizio per il reato di cui all'art. 640 c.p., commesso in Torri di Quartesolo (VI) il 29/12/2022.

Con decreto del 23/7/2024 l'udienza fissata per il giorno 20/9/2024 veniva differita per concomitanti impegni professionali del giudice titolare del fascicolo. All'udienza del 4/10/2024 veniva sanato il difetto di omessa notifica all'imputata del decreto che dispone il giudizio in quanto la stessa era presente. Pertanto, veniva dichiarato aperto il dibattimento e venivano ammesse le prove così come richieste dalle parti.

All'udienza del 7/2/2025 erano presenti le persone offese e Si procedeva all'esame del primo, mentre per la seconda ne veniva revocata l'ordinanza ammissiva a seguito di rinuncia del P.M. al suo esame. Si procedeva, poi, all'esame dell'imputata.

Con decreti del 14/3/2025 e del 18/9/2025 le udienze fissate per i giorni 18/5/2025 e 26/9/2025 venivano differite ad altra data per esigenze d'ufficio.

All'udienza del 20/3/2026, essendo mutata la persona fisica del giudice, veniva rinnovata l'apertura del dibattimento e venivano confermate le ordinanze ammissive delle prove richieste dalle parti. Si procedeva all'esame del teste e, successivamente, conclusa l'istruttoria dibattimentale e dichiarati utilizzabili ai fini della decisione gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, le parti discutevano come da verbale. L'udienza veniva rinviata per repliche.

Con decreto di differimento del 22/4/2026 l'udienza fissata per il giorno 8/5/2026 veniva differita per esigenze d'ufficio. Infine, all'udienza del 10/7/2026, non essendovi repliche, il giudice si ritirava in Camera di consiglio e deliberava come da dispositivo, riservando la motivazione nel termine di 90 giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli elementi di prova raccolti nel corso dell'istruttoria dibattimentale non sono sufficienti a fondare la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, dei fatti ascritti all'odierna imputata.

Dall'esame dibattimentale della persona offesa è emerso che, in data 29 dicembre 2022, lo stesso presentava querela per truffa avanti i Carabinieri della Stazione di Legnano esponendo i seguenti fatti. Il 27 dicembre 2022 la persona offesa visionava sul sito *Facebook* un annuncio di vendita di un'autovettura, una Range Rover Evo rossa, del valore di euro 15.700,00. In quanto interessata all'acquisto, provvedeva a contattare telefonicamente, al numero indicato nell'annuncio, il venditore, precisando di aver conversato con una persona dalla voce maschile. Il profilo *Facebook* dal quale era stato pubblicato l'annuncio si riferiva ad un certo Il venditore riferiva alla persona offesa che l'autovettura era disponibile e che si sarebbero dovuti incontrare nella medesima giornata a Lecco per la consegna, previo versamento da parte di di un anticipo di 4.000,00 euro. La persona offesa inviava, quindi, tramite *WhatsApp* al venditore i documenti da lui richiesti e procedeva al pagamento dell'anticipo mediante bonifico bancario sull'IBAN indicato da tale , il cui conto corrente risultava, tuttavia, intestato a

Su contestazione del P.M., la persona offesa ha precisato di aver ricevuto tramite *WhatsApp*, da parte del venditore, la fotografia del documento di identità, che riportava le generalità di , nato a Monte Rotondo il 18 ottobre 1971, nonché del libretto di circolazione dell'autovettura. ha raccontato, poi, di essersi recato, verso la serata del 27 dicembre 2022, all'indirizzo indicato dal venditore, ove avrebbe dovuto avere sede l'agenzia automobilistica. A seguito dell'esibizione, da parte del difensore dell'imputata, di uno *screenshot*, il teste ha ricordato che il luogo in cui avrebbe dovuto recarsi era l'"Autonoleggio Giglio Bianco". Tuttavia, una volta giunto sul posto, non rinveniva alcun riferimento all'autonoleggio indicato e il venditore non si presentava all'appuntamento concordato. Ha precisato, inoltre, di non aver avuto mai alcun contatto con la sig.ra

È stata poi sentita l'odierna imputata la quale ha riferito che, nel periodo in cui faceva uso di sostanze stupefacenti, in zona o, vicino al SerD di Vicenza, le si avvicinavano due soggetti dell'Est Europa, riferendo di essere privi di documenti e di aver bisogno di un conto corrente per farsi accreditare del denaro da parte di alcuni parenti residenti all'estero. Le due persone le proponevano un ritorno economico in cambio dell'apertura, in loro favore, di un conto corrente e del prelievo, da parte della stessa, delle somme da loro richieste. In particolare, le promettevano euro 250,00 nel caso in cui avesse aperto il conto corrente e, poi, euro 100,00 per ogni prelievo da lei effettuato per loro conto. L'imputata procedeva all'apertura del conto corrente e il primo prelievo che le veniva richiesto era di euro 4.000,00, che consegnava direttamente ai due soggetti, i quali attendevano a pochi metri di distanza dal luogo in cui la stessa effettuava il prelievo. A seguito di tale prelievo, le venivano corrisposti euro 100,00. L'imputata ha raccontato, infine, di essere stata contattata più volte dai medesimi soggetti, anche di persona, sempre al fine di effettuare prelievi, precisando altresì che, successivamente, la sua titolare, la sig.ra ed il padre, , erano stati contattati da una persona, la quale sosteneva di essere stata vittima di una truffa nella quale era stata coinvolta.

È stato altresì escusso il padre dell'imputata, , il quale ha innanzitutto precisato che la figlia non era proprietaria di una "Range Rover Evo" di colore rosso e di non essere a conoscenza delle persone che frequentava e di eventuali acquisiti o vendite da parte della stessa sulla sezione *Marketplace* di *Facebook*. Il teste ha confermato che l'imputata faceva uso di sostanze stupefacenti e di essere stato contattato telefonicamente da parte di un soggetto, il quale gli riferiva che la figlia era stata coinvolta in una truffa avvenuta in suo danno relativa all'acquisto di un'autovettura, chiedendogli se potesse risarcirgli i danni. Ha altresì raccontato di essersi rivolto successivamente alla figlia, chiedendole spiegazioni, e che la stessa gli riferiva di essere stata avvicinata da alcune persone che avevano bisogno del suo aiuto.

La difesa ha prodotto il verbale di interrogatorio reso dall'imputata in data 8/4/2024, dal quale si ricavano alcune precisazioni in merito ai fatti già esposti nel corso del suo esame dibattimentale. In particolare, ha dichiarato di aver accettato di aprire un conto corrente a lei intestato e di eseguire prelievi per conto dei soggetti stranieri che l'avevano contattata, in cambio di denaro, in quanto, essendo tossicodipendente e non avendo un regolare lavoro, aveva l'esigenza di reperire liquidità. Ha precisato di essersi recata presso la Banca Unicredit di Vicenza, sita a , e

presso la Banca Intesa San Paolo di , sempre accompagnata dai due soggetti stranieri a bordo della loro auto. L'imputata ha altresì fornito alcuni dettagli in relazione ai due soggetti menzionati, riferendo che «*avevano un'età sui 28/30 anni, accento dell'Est Europa, altezza di circa 1.80 mt, uno robusto e l'altro grosso, pelle olivastra, capelli scuri neri e occhi scuri*».

La versione dell'imputata appare verosimile e trova riscontro, oltre che nelle dichiarazioni del padre anche nel racconto della persona offesa , il quale ha riferito di essersi sempre interfacciato con una persona con voce maschile.

Pertanto, l'unico elemento di prova utilizzabile a carico dell'imputata è costituito dal fatto che il conto corrente sul quale il bonifico era stato effettuato fosse intestato a lei. Tale è un indizio significativo di un suo possibile coinvolgimento nella commissione del reato o nella ricettazione del profitto dello stesso; tuttavia, non consente di escludere ragionevolmente la possibilità di un utilizzo del conto corrente medesimo da parte di terzi all'insaputa della stessa. In particolare, non si può escludere aprioristicamente né che il conto corrente sia stato utilizzato da terzi all'insaputa dell'imputata, né che quest'ultima lo abbia messo a disposizione di terzi con ignoranza del fine illecito per il quale sarebbe stato utilizzato. Appare verosimile che l'imputata si sia limitata ad aprire il conto corrente, a fronte della corresponsione di una somma di denaro su richiesta di terzi, in ragione della condizione di tossicodipendenza nella quale versava. Anche tale ricostruzione, tuttavia, non consentirebbe di ravvisare in capo all'imputata un contributo attivo causalmente rilevante alla realizzazione del reato contestato, considerato altresì che, per quanto emerso nell'esame testimoniale della persona offesa, ad interloquire con quest'ultima era un uomo. La condotta dell'imputata, al più, potrebbe essere ricondotta alla fattispecie concorsuale, rispetto alla quale, tuttavia, non risultano acquisiti elementi sufficienti a dimostrare né un contributo causalmente rilevante alla realizzazione del reato né la consapevolezza dell'uso illecito del conto corrente. In quest'ultima ipotesi, infatti, sarebbe comunque carente l'elemento soggettivo del reato. Infatti, la condotta di mettere a disposizione di terzi, magari anche sconosciuti, il proprio conto corrente nell'ignoranza dell'uso che potrebbero farne è certamente una condotta gravemente imprudente, ma di certo non dolosa e la truffa è punita solo a titolo di dolo. In conclusione, si ritiene che l'intestazione del conto corrente sul quale veniva effettuato il bonifico bancario non possa essere considerato un indizio di per sé solo sufficiente alla prova della responsabilità penale dell'imputata, anche solo a titolo di concorso. Pertanto, si impone la pronuncia di una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.

PER QUESTI MOTIVI

visto l'art. 530 c.p.p.,
assolve dal reato ascrittole per non aver commesso il fatto;

visto 544, comma 3, c.p.p.,
fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Vicenza, 10/07/2026

Il giudice
Laura Rigon